



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/03/2010

=====

ADDI' 05/03/2010 NELLA SEDUTE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DALIA - NIERI - PARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 159

Oggetto:

Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 - Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 - Applicazione del regime di condizionalità dal 2010.



159 - 5 MAR. 2010 *m*

Oggetto: Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 - Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 - Applicazione del regime di condizionalità dal 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, articoli 5, 6, Allegati II e III e art. 4, in quanto applicabile;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", di seguito denominato Decreto MiPAAF e che, tra l'altro, abroga il Decreto MiPAAF n. 12541/2006 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che l'art. 28 del Decreto MiPAAF prevede che lo "standard 5.2" di cui all'allegato 2 al Decreto stesso si applica dal 1° gennaio 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 972 recante: "Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m. e i. Decreto MiPAAF n. 12541/2006 e s.m. e i. Applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2009 e per le annualità successive.";

RITENUTO di individuare in un unico provvedimento dall'anno 2010 l'elenco degli impegni inerente i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, che tra l'altro ha abrogato il Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m. e i, sulla base degli "Atti" e degli "standard" di cui al sopra richiamato Decreto MiPAAF;

VISTA la nota prot. n. 5004/D3/3D/14 del 14/01/2010 della Direzione Regionale Agricoltura, inerente la richiesta del testo completo degli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa all'applicazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 e di cui al suddetto Decreto MiPAAF, inviata alle seguenti strutture regionali, per quanto di relativa competenza, ai fini della predisposizione della Deliberazione suddetta:

- Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli;



159 - 5 MAR. 2010 *Or*

- Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli;
- Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli;
- Area Conservazione Foreste della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli;
- Area Risorse idriche della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli;
- Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale;
- Area Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale;
- Area "Ufficio Speciale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro" della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale;
- Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
- Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Filiera Vegetali e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Filiera Zootecniche e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Qualità Agroalimentare e Promozione. Servizi di Sviluppo Agricolo della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Rapporti Istituzionali. Politiche Distrettuali e di Filiera della Direzione Regionale Agricoltura e, per conoscenza, all'Area Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale medesima;

VISTA l'ulteriore nota prot. n. 24599/D3/3D/14 del 11/02/2010 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli ed all'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale della Direzione Regionale stessa, per quanto riguarda l'"Atto A2" di cui al Decreto MiPAAF;

VISTA l'ulteriore nota prot. n. 24266/D3/3D/14 del 11/02/2009 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli ed all'Area Risorse idriche della Direzione Regionale stessa, per quanto riguarda lo "standard 5.1" di cui al Decreto MiPAAF;

CONSIDERATO che in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura sono pervenute le seguenti note di alcune delle suddette strutture regionali competenti:

- nota prot. n. 026661 del 02/02/2010 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente;
- nota prot. n. 034078 del 09/02/2010 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Conservazione Qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- nota prot. n. 038784 del 15/02/2010 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Conservazione Qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale, per quanto riguarda il testo definitivo relativo all' "Atto A2" suddetto;
- nota prot. n. 11430 del 27/01/2010 dell'Area Sanità Veterinaria e dell'Area Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale;



159 - 5 MAR. 2010 *me*

- nota prot. n. 15841 del 29/01/2010 dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura;
- nota prot. n. 18233/53-02 del 08/02/2010 della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell'Assistenza Sanitaria Territoriale - Area "Ufficio Speciale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- nota prot. n. 19010/D3/3D/27 del 03/02/2010 dell'Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura;
- nota prot. 31047 del 05/02/2010 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale;
- nota prot. n.39981/2S/07 del 15/02/2010 dell'Area Risorse idriche della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

PRESO ATTO di quanto è pervenuto, con le note sopra richiamate, dalle suddette strutture regionali competenti in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura;

TENUTO CONTO che l'elenco degli impegni sopra richiamato, inerente i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali, è individuato ai sensi dell'art. 22 del Decreto MiPAAF;

ATTESO che l'assenza di risposta alla nota prot. n. 5004/D3/3D/14 del 14/01/2010 della Direzione Regionale Agricoltura, in ordine ai suddetti "standard" per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, è intesa al pari di assenza di intervento regionale, con conseguente applicazione di quanto prevede il Decreto MiPAAF nel caso di assenza di "Intervento delle Regioni e delle Province autonome";

RITENUTO, in assenza di interventi regionali per quanto riguarda gli "standard" suddetti, di inserire, nell'elenco di cui all'oggetto, quanto è previsto nel paragrafo "Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome" dell'allegato 2 al Decreto MiPAAF e le altre parti necessarie di cui all'allegato stesso, al fine di elencare in un unico atto tutti gli impegni e le deroghe previsti dal Decreto suddetto;

RITENUTO opportuno approvare gli allegati alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale a partire dal 2010, in sostituzione, a partire da tale annualità, degli allegati A e B alla D.G.R. n. 972/2008:

- Allegato A "Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009";
- Allegato B "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009";

RITENUTO opportuno rendere conforme il testo dell'Allegato B alla presente Deliberazione con quanto prevede la lettera b), comma 6 dell'art. 3 del Decreto MiPAAF per quanto riguarda l'ambito di applicazione dello "standard 1.2" di cui all'allegato 2 al Decreto MiPAAF stesso;

La presente Deliberazione non è soggetta a concertazione;

All'unanimità



159 - 5 MAR. 2010 ^m

DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare gli allegati alla presente Deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale a partire dal 2010, in sostituzione, a partire da tale annualità, degli allegati A e B alla D.G.R. n. 972/2008:

- Allegato A "Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009";
- Allegato B "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009";

2) che lo "standard 5.2" di cui all'allegato 2 al Decreto MiPAAF si applica dal 1° gennaio 2012 sulla base di quanto previsto nel Decreto MiPAAF medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Allegato A




Allegato B


IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 MAR. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 159 *or*
DEL 5 MAR. 2010



ALLEGATO A

“ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009”

Il presente allegato è composto da numero 33 pagine compresa la presente

L'estensore

Il responsabile di procedimento

Il Dirigente Area 14

Il Direttore Regionale Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Occupazionale

Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Maltonia

Dr. G. Settini

Dr. G. Magrini

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.


Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettera a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni; questo decreto non è stato ancora modificato relativamente all'abrogazione dei regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e 796/2004;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale)

- **Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;**
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di**



importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n.2146", pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, "Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", pubblicata sul BURL n.6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 "Rete Europea Natura 2000: misure obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 - parte prima - del 28/05/2008; *questa deliberazione recepisce in modo integrale le disposizioni nazionali stabilite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";*
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 "Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti", pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2008 n. 928 modifica della DGR n. 363 del 16 maggio 2008 concernente "Rete europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", pubblicata sul S. O. n.164 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii "ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesime. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. - Urgent conservation measures for biodiversity of

Nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/08 così come modificata dalla DGR 928/2008, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto MiPAAF sono riportati di seguito gli impegni all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS), in quanto applicabili.

Nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/2008 così come modificata dalla DGR 928/2008, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

Relativamente alle abrogazioni e modifiche intervenute nel 2009 su regolamenti comunitari si rileva che:

Il regolamento (CE) n. 73/2009, all'articolo 146 "abrogazioni", stabilisce, tra l'altro, che:

1. il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato;

2. i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII.

Il regolamento (CE) n. 1122/2009, all'articolo 86 "abrogazione", stabilisce, tra l'altro, che:


1. il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010;

2. i riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

In via preliminare nelle more dell'aggiornamento normativo, i divieti e gli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 363/2008 così come modificata dalla DGR 928/2008, sono aggiornati in base alle abrogazioni e modifiche dei regolamenti comunitari come sopra menzionati.

Divieti:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw, nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, maceri, fossi;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;



e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;

f) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04;
- 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha sostituito l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso. Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

g) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi;

h) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio;

i) è vietata la pratica dello "spietramento" nei prati permanenti e nei pascoli permanenti come definiti dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

l) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;

m) è vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

n) è vietata l'apertura di nuove strade/piste forestali a carattere permanente, salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza;

o) è vietata l'asfaltatura delle strade/piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti, previa Valutazione d'Incidenza;

p) è vietato il ripristino:

- a) dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati,
- b) dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi,
- c) delle fustaie disetanee in fustaie coetanee



salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza;

- q) è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

1) **Obblighi generali**

a) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;

b) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, che ha sostituito l'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

2) **Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali**

Le misure di seguito riportate devono essere rispettate:

- nella realizzazione di interventi selvicolturali ordinari relativi alle singole annualità previsti dagli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) approvati prima dell'emanazione della presente Deliberazione e non sottoposti a procedura Valutazione di Incidenza.
- nella progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali straordinari.

Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) è possibile prevedere misure diverse per comprovate motivazioni di natura socio-economica a condizione che venga assicurato il

291

mantenimento in un buono stato di conservazione di specie e habitat di specie di interesse comunitario.

a) Rilascio di matricine/isole di biodiversità

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

Inoltre, ad esclusione dei boschi di castagno, è necessario provvedere ad una delle due seguenti misure alternative:

1) rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 delle suddette matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, ferma restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche.

2) rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della

salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente precedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi precedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.

c) estensione delle tagliate:

Due o più aree boscate attigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e ad unica formazione forestale omogenea per età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

d) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito- specifiche approvate.

e) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

Misure di conservazione specifiche per le singole tipologie di ZPS

ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici *

Divieti:

- a) è fatto divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide**

Divieti:

a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali

*** ZPS interessate**

IT6010009	CALANCHI DI CIVITA BAGNOREGIO	DI	ambienti misti mediterranei ambienti steppici
IT6010011	CALDERA DI LATERA		ambienti misti mediterranei ambienti steppici ambienti agricoli
IT6010021	MONTE ROMANO		ambienti misti mediterranei ambienti steppici ambienti agricoli
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE		ambienti misti mediterranei ambienti steppici
IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO- CERITE-MANZIATE		ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti fluviali ambienti steppici ambienti agricoli
IT6030043	MONTI LEPINI		ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti agricoli ambienti steppici
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI		ambienti misti mediterranei ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti agricoli ambienti steppici

**** ZPS interessate**

IT6010026	SALINE DI TARQUINIA		zone umide
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA		zone umide, ambienti misti mediterranei
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO		zone umide ambienti forestali delle montagne mediterranee
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE		zone umide, ambienti agricoli
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA		zone umide, ambienti fluviali ambienti misti mediterranei ambienti agricoli
IT6030019	MACCHIATONDA		zone umide ambienti agricoli
IT6030020	TORRE FLAVIA		zone umide
IT6030026	LAGO DI TRAIANO		zone umide
IT6030038	LAGO DI ALBANO		zone umide
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO- MARTIGNANO		ambienti forestali delle montagne mediterranee zone umide ambienti agricoli ambienti misti mediterranei
IT6040010	LAGO DI FONDI		zone umide ambienti agricoli
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO		zone umide, ambienti agricoli ambienti misti mediterranei corridoi di migrazione valichi, isole e penisole rilevanti per la migrazione
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO		zone umide ambienti agricoli

Si riportano i seguenti impegni all'interno del territorio della ZPS IT 30019 Macchiatonda previsti dalla DGR 882/2009 unitamente a quelli previsti dalla DGR n. 363/2008 e ss.mm.ii, in quanto applicabili:

Divieti

1. è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi. In ogni caso, la gestione periodica degli ambiti di canneto deve essere realizzata esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
2. è vietato il pirodiserbo e il diserbo chimico;
3. è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
4. è vietata la realizzazione di nuove serre fisse;
6. è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99;

Obblighi generali

1. impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.
- Nelle porzioni della Zona di protezione speciale (ZPS) IT 30019 Macchiatonda, ricadente all'interno dell'area naturale protetta Riserva Naturale Regionale Macchiatonda le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/08 così come modificata dalla DGR 928/2008, si integrano con quelle previste dalla legge istitutiva dell'area protetta e con i provvedimenti gestionali della stessa. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.
 - Nelle more della pubblicazione della DGR n. 882/2009 gli impegni all'interno della ZPS IT 30019 Macchiatonda sono quelli previsti dalla DGR 363/2009 e ss.mm.ii, in quanto applicabili.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.



Recepimento regionale

- Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007, pubblicata sul S.O. n.3 del B.U.R.L. n.34 del 10/12/2007.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto MiPAAF, a livello regionale, si riportano i seguenti impegni, in quanto applicabili.

Il regime autorizzatorio degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è regolamentato dagli artt. 106 e 107 della l.r. 14/99.

L'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è competenza comunale, fatti salvi gli scarichi originati da insediamenti e installazioni di cui al comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 superiori o uguali a 50 abitanti equivalenti la cui autorizzazione è di competenza provinciale.

Le modalità di smaltimento e depurazione delle acque reflue domestiche deve essere effettuato conformemente a quanto disposto al comma 1, lettere a. e b. dell'articolo 22 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR).

Al fine di ridurre i rischi di inquinamento del suolo e delle falde acquifere, il comma 3 dell'art. 24 "Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" del PTAR, , ai sensi del comma 3, dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006, dispone che se le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. avvengono in are esterne o piazzali, questi devono essere impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque ai fini del trattamento depurativo.

Gli scarichi delle suddette are esterne o piazzali devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di



depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale

➤ Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BURL n. 21 del 30/07/1998.

Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 5 della l.r. 27/98 le Province sono delegate al rilascio dell'autorizzazione delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al d.lgs. 99/92.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22 del Decreto MiPAAF, a livello regionale, si riportano i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola, in assenza di uno specifico recepimento regionale del decreto legislativo 99/92.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel d. lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> - formulario di identificazione dei fanghi; - autorizzazione allo spandimento; - registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); - notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore - utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.



Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Art.74, lett. pp, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di "zone vulnerabili".

Art. 92 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:



- sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- Decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento Ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
 - Pianura Pontina-Settore meridionale
 - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.
- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).

Con tale legge sono fissati i criteri e le norme tecniche generali nonché le competenze degli enti locali e le sanzioni in base ai quali debbono essere redatti e adottati dalla Giunta regionale, tra l'altro, i piani d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10 dicembre 2007.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

29

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn.



92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii "ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L.: n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. - Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 - Azione A3 - Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019, in corso di pubblicazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. - Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 - Azione A3 - Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, in corso di pubblicazione.

Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030024 Isola Sacra:

Alla pubblicazione della DGR 883/2009, gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti all'interno del territorio del SIC IT6030024 Isola Sacra sono:

1. è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;

2. è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, macere, fossi.

Nelle more della pubblicazione della DGR 883/2009, nel SIC IT6030024 Isola Sacra si applicano le pertinenti disposizioni previste all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali

di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento regionale

In assenza dei provvedimenti regionali, a norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto MiPAAF, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);**
- **Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (GUCE 16 giugno 2008 n. 139).**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

- **A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;**
- **A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.**

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);



- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)".**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.



C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).

Applicazione regionale

- DGR. 656 del 10/10/2006 "linee guida per l'identificazione e la registrazione degli animali della specie ovina e caprina." (S.O. N. 7 al B.U.R.L. n. 32 del 20/11/2006).

CG



Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

ca/



ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290. Revoca D.G.R. 11 aprile 2000, n. 1246" pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 Supplemento ordinario n. 5;
- D.G.R. n. 718 del 25.07.2003 "Piano di controllo sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 2003-2006" pubblicata sul BURL n. 30 del 30.10.2003;
- D.G.R. n. 219 del 03.04.2009 "Approvazione "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290" Sostituzione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 31 maggio 2002" pubblicata sul BURL n. 17 del 07.05.2009 Supplemento ordinario n. 71.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare



del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato, oltre che dalle normative di recepimento regionali sopracitate.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

• **Obblighi validi per tutte le aziende:**

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- documentazione d'acquisto costituita da:
 - o fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

• **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**

- possesso dell'autorizzazione in corso di validità per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) (*);
- possesso dei moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 24 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.
- corretta manutenzione delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci (*);

(*) secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 219 del 03/04/2009 che sostituisce l'allegato alla D.G.R. n. 669 del 31/05/2002 e che inserisce tale aspetto nella formazione necessaria per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi; l'aspetto della corretta manutenzione delle macchine per la distribuzione è anche oggetto di controllo da parte delle autorità competenti come previsto dalla DGR n. 718 del 25/07/2003.


Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

19



1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)


- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;


divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);**
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);**
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

Applicazione regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 "Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE" (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);**
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 16.05.06 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari"(B.U.R.L. n. 16 del 10/06/2006);**
- Determinazione n. 2145 del 21.07.06 "Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04" (S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 22 del 10/08/2006);**
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 06 giugno 2006 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario" (B.U.R.L. n. 20 del 20/07/2006);**
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 22.03.06 "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Approvazione delle linee guida di applicazione regionale". (B.U.R.L. n. 15 del 30/05/2006);**
- Determinazione del Direttore Regionale n. D2033 del 07/06/07 "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi" (S.O. n.3 al B.U.R.L. n.20 del 20/07/07).**



Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.


Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

09



- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.



Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.


Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia**

4



vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell’art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l’art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003 che consiste nell’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

29



ELENCO "C"

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004).**



Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 14

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico Occupazionale


Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti


Dr. M.M. Madonia

Dr. G. Settimi

Dr. E. Magrini



ALLEG. alla DELIB. N. 159 62
- 5 MAR. 2010
DEL



ALLEGATO B

“ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 E ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 79/2009”

Il presente allegato è composto da numero 12 pagine compresa la presente

<i>L'estensore</i>	<i>Il responsabile di procedimento</i>	<i>Il Dirigente Area 14</i>	<i>Il Direttore Regionale Agricoltura</i>	<i>Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Occupazionale</i>
<i>Dr.ssa V. Ferranti</i>	<i>Dr.ssa V. Ferranti</i>	<i>Dr. M.M. Madonia</i>	<i>Dr. G. Settini</i>	<i>Dr. G. Magrini</i>

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prevede in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.



Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF.

Descrizione dello standard e degli impegni


Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. a norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, in riferimento all'impegno b) riportato nell'allegato 2 al Decreto medesimo per quanto riguarda il presente standard, a livello regionale, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

- 
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.



Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. nel caso di diversa prescrizione della competente autorità di gestione per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.


La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale vige lo standard sopraindicato, fissato nel Decreto MiPAAF. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.



OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto MiPAAF, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF) e vigneti (superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto MiPAAF devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) nonché, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, devono essere rispettate, in quanto applicabili alle aziende agricole, le disposizioni contenute nella L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche, e nei seguenti provvedimenti regionali adottati e vigenti in regime di salvaguardia:

- **Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)** adottato con DGR 556 del 25 luglio 2007 e DGR 1025 del 21 dicembre 2007 e pubblicato sul SO n. 14 al BURL n.6 del 14 febbraio 2008;

- **PTP di Roma ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti"** adottato con DGR 454 del 25 luglio 2006 e pubblicato sul SO n. 5 al BURL n.27 del 30 settembre 2006;

nonchè, fino alla definitiva approvazione del PTPR, nei seguenti PTP approvati:

Tabella 1 - I Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 9 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 30 del 30/10/99

Tabella 2 - I Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 2	Straicio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	XIII e XIV Circoscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/91	BUR n. 27 parte prima del 30/09/91	
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98 e BUR 27 del 30/09/98 parte seconda (rettifica)	
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93	SO n. 1 al BUR 31 del 10/11/94	
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/5	Decima Triglia	Dgr 4581/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95	BUR 25 parte prima del 10/09/96	
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006	SO n. 3 al BUR n.28 del 10/10/06	
Ptp n. 15/9	Valle dell'Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001	SO n. 1 BUR 35 del 20/12/01	

L.r. - Legge Regionale - Dgr - Delibera della Giunta Regionale - Dcr - Delibera del Consiglio Regionale

Devono essere rispettati in particolare, ove cogenti e in quanto applicabili alle aziende agricole, le prescrizioni previste nel PTPR per l'uso agricolo e silvopastorale nella disciplina di tutela e di uso dei singoli paesaggi - Tabella B, recante "disciplina delle azioni trasformazioni e obiettivi di tutela" e nella tabella C, recante "norma regolamentare" in relazione alla tutela degli elementi del paesaggio.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).



Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 22 comma 1 del Decreto MiPAAF, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, a livello regionale, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2009.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2009.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).



Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

La Regione, a norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto MiPAAF, specifica che la normativa applicabile in ordine all'impegno di cui al presente standard è il R.D. n. 1775 del 11.12.1933.

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 14

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico Occupazionale

Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonna

Dr. G. Settini

Dr. G. Magrini

